

**REGOLAMENTO (CEE) N. 90/79 DELLA COMMISSIONE**

**del 18 gennaio 1979**

**che fissa gli importi supplementari per il pollame vivo e per il pollame macellato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 369/76<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

considerando che, nel caso in cui il prezzo d'offerta franco frontiera di un prodotto, detto in seguito « prezzo d'offerta », scenda al disotto del prezzo limite, il prelievo applicabile a tale prodotto deve essere aumentato di un importo supplementare pari alla differenza tra il prezzo limite e il prezzo d'offerta; che il prezzo d'offerta è determinato conformemente all'articolo 1 del regolamento n. 163/67/CEE della Commissione, del 26 giugno 1967, che fissa l'importo supplementare applicabile alle importazioni di prodotti avicoli in provenienza da paesi terzi<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1527/73<sup>(4)</sup>;

considerando che il prezzo d'offerta dev'essere stabilito per tutte le importazioni da tutti i paesi terzi; che tuttavia, qualora le esportazioni da uno o più paesi terzi siano effettuate a prezzi anormalmente bassi, inferiori ai prezzi praticati dagli altri paesi terzi, dev'essere stabilito un secondo prezzo d'offerta per le esportazioni da questi altri paesi;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 565/68<sup>(5)</sup>, i prelievi all'importazione di galli, galline, polli, anatre e oche macellati, originari e in provenienza dalla Polonia, non sono stati aumentati di un importo supplementare;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2261/69<sup>(6)</sup>, i prelievi all'importazione di anatre e oche macellate, originarie e in provenienza dalla Romania,

non sono stati aumentati di un importo supplementare;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2474/70<sup>(7)</sup>, i prelievi all'importazione di tacchini macellati originari e in provenienza dalla Polonia, non sono stati aumentati di un importo supplementare;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2164/72<sup>(8)</sup>, i prelievi all'importazione di polli e oche macellati originari e in provenienza dalla Bulgaria non sono stati aumentati di un importo supplementare;

considerando che dal controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione del prezzo medio d'offerta per il pollame macellato e le metà o i quarti di pollame risulta che per le importazioni elencate nell'allegato devono essere fissati importi supplementari nella misura ivi indicata;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli importi supplementari, previsti nell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75 per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento stesso, menzionati nell'allegato, sono fissati nell'allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 1979.

*Per la Commissione*

Finn GUNDELACH

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.

<sup>(2)</sup> GU n. L 45 del 21. 2. 1976, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU n. 129 del 28. 6. 1967, pag. 2577/67.

<sup>(4)</sup> GU n. L 154 del 9. 6. 1973, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 107 dell'8. 5. 1968, pag. 7.

<sup>(6)</sup> GU n. L 286 del 14. 11. 1969, pag. 24.

<sup>(7)</sup> GU n. L 265 dell'8. 12. 1970, pag. 13.

<sup>(8)</sup> GU n. L 232 del 12. 10. 1972, pag. 3.

## ALLEGATO

## Importi supplementari per il pollame vivo, per il pollame macellato e per le metà o quarti di pollame

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo supplementare	Designazione dell'importazione
01.05	Volatili vivi da cortile : A. di peso unitario non superiore a 185 g, denominati « pulcini » : II. altri	100 unità	origine : Spagna
		5,00	
02.02	Volatili morti da cortile e loro frattaglie commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati : A. Volatili da cortile interi : I. Galli, galline e polli	100 kg	origine : Austria o Ungheria
		20,00	
02.02	A. Volatili da cortile interi : I. Galli, galline e polli : a) presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, detti « polli 83 % » b) presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 70 % » c) presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 65 % »	15,00	origine : Spagna, Repubblica democratica di Germania o Repubblica popolare cinese (1)
		15,00	origine : Spagna, Repubblica democratica di Germania o Repubblica popolare cinese (1)
		15,00	origine : Spagna, Repubblica democratica di Germania o Repubblica popolare cinese (1)
		15,00	origine : Spagna, Repubblica democratica di Germania o Repubblica popolare cinese (1)
02.02	B. Parti di volatili (diverse dalle frattaglie) : II. non disossate : a) metà o quarti di : 1. Galli, galline e polli	15,00	origine : Spagna, Repubblica democratica di Germania o Repubblica popolare cinese (1)
		15,00	origine : Spagna, Repubblica democratica di Germania o Repubblica popolare cinese (1)

(1) Ad eccezione del commercio interno tedesco conformemente al protocollo relativo al commercio interno tedesco e ai problemi che vi si connettono.